

Secondo il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (comitato ORNIS), istituito in applicazione dell'art. 16 della direttiva, l'espressione «in piccole quantità» dovrebbe significare una quantità (supplementare) inferiore all'1 % della mortalità annuale (valore medio), secondo la stima degli esperti, per le specie di cui è vietata la caccia, e una quantità pari a circa l'1 % per le specie di cui è autorizzata la caccia, tuttavia in modo tale che l'applicazione dell'art. 9 della direttiva dipenda comunque dall'applicazione contestuale di altri paragrafi dello stesso articolo. La caccia primaverile autorizzata in Finlandia ha superato più volte le quote calcolate sulla base della raccomandazione del comitato.

(1) Direttiva emanata il 2 aprile 1979 (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 5 agosto 2003

(Causa C-345/03)

(2003/C 226/27)

Il 5 agosto 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Konstantinidis e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE (1), relativa ai veicoli fuori uso, e in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva;
2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 21 aprile 2002.

(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

Cancellazione dal ruolo della causa C-131/02 (1)

(2003/C 226/28)

Con ordinanza 12 giugno 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-131/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

(1) GU C 131 dell'1.6.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-393/02 (1)

(2003/C 226/29)

Con ordinanza 18 giugno 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-393/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

(1) GU C 323 del 21.12.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-407/02 (1)

(2003/C 226/30)

Con ordinanza 25 giugno 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-407/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

(1) GU C 19 del 25.1.2003.

Cancellazione dal ruolo della causa C-10/03 (1)

(2003/C 226/31)

Con ordinanza 26 giugno 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-10/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia.

(1) GU C 44 del 22.2.2003.